

ESTRATTO DEL RICORSO AL TAR LAZIO

NR 9838/2018 CON L'INDICAZIONE DELLE PARTI.

Per: Sig.ri Giulia Dellepiane, Daniele Carioti, Emanuela Pendola, Gianni Veronesi, Alessandro Di Liegro, Manuel Bertin, Marco Guerra (Prof. Avv. Gianluca M. Esposito e Avv. Valeria Ciervo)

CONTRO

RAI, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con gli Avvocati Stefano D'Ercole, Maurizio Santori, Francesco Pignatiello e Nicola Palombi

E NEI CONFRONTI DI

Signora Maria Elena Scandaliato, Signor Davide Maggiore, Signor Francesco Maesano

FATTO

1. In data 25/08/2018 i ricorrenti Giulia Dellepiane, Daniele Carioti, Emanuela Pendola, Gianni Veronesi, Alessandro Di Liegro, Manuel Bertin, Marco Guerra (Prof. Avv. Gianluca M. Esposito e Avv. Valeria Ciervo) notificavano ricorso ex artt. 25 della L. n. 241/1990 e 116 del D. Lgs. n. 104/2010, con cui impugnavano il provvedimento n. 17986 del 27/07/2018 di rigetto della richiesta dei ricorrenti di accesso agli atti presentata alla RAI ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90, in data 28/06/2018.

Il ricorso è stato proposto contro la RAI, in persona del legale rappresentante *p.t.*, (con gli Avvocati Stefano D'Ercole, Maurizio Santori, Francesco Pignatiello e Nicola Palombi) e nei confronti dei Signori Maria Elena Scandaliato, Davide Maggiore e Francesco Maesano.

SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

Il ricorso è articolato in due motivi che si riportano in sintesi:

I. Violazione del diritto di accesso quale principio generale dell'attività amministrativa. Violazione dell'art. 1 Legge n. 241/1990 e del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. Violazione degli artt. 22, 23, 24 e ss della legge 241/1990. Eccesso di potere in tutte le sue forme.

I ricorrenti, in qualità di giornalisti professionisti hanno partecipato al concorso indetto dalla RAI e alle relative prove, scritte e orali, per il reclutamento di personale da destinare al servizio di informazione.

Al termine delle prove di concorso, in data 19/10/2015 sono state approvate due graduatorie, una relativa ai 100 (oltre ex aequo) vincitori, e l'altra relativa a 287 concorrenti **in posizione successiva ed espressamente giudicati "idonei"**, tra cui i ricorrenti.

In qualità di **concorrenti giudicati idonei**, con ripetute istanze di accesso agli atti, i ricorrenti hanno chiesto alla RAI di visionare ed estrarre copie degli atti del concorso, a ciò legittimati quali portatori di una posizione qualificata e differenziata, e come tali titolari di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti e alla documentazione collegata al concorso, nonché agli elaborati e giudizi relativi alle prove concorsuali di tutti i partecipanti, in particolare dei vincitori.

L'ingiustificato diniego della RAI di consentire l'accesso agli atti e documenti del concorso, ha impedito ai ricorrenti di agire per la difesa e la tutela dei fondamentali diritti e interessi giuridici riconosciuti dalla legge.

Ciò nonostante la stessa RAI, nella sua difesa, ha **espressamente ammesso che i ricorrenti all'esito del concorso sono risultati idonei**, a conferma che essi sono **portatori di una posizione qualificata e differenziata.**

Ciò significa che essi non sono quidam de populo ma vantano un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti relativi alla procedura e alla graduatoria finale,

anche al fine di verificare la correttezza delle valutazioni comparative che hanno portato alla formazione della graduatoria.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990 per difetto di motivazione. Eccesso di potere per sviamento della funzione. Illogicità e contraddittorietà tra il primo diniego e il secondo diniego.

La RAI ha ripetutamente negato l'accesso ai ricorrenti, una prima volta adducendo quale motivazione che ad essa non si applicano le norme sull'accesso civico, e la seconda volta ricorrendo ad una nuova giustificazione, ovvero che l'istanza sarebbe generica e diretta ad un controllo generalizzato sulla RAI.

In particolare, per sottrarsi all'obbligo di consentire ai ricorrenti l'esercizio del diritto di accesso, la RAI ha usato una motivazione apodittica, asserendo che si tratterebbe di istanza *“estremamente generica e dunque preordinata a un controllo generalizzato dell'operato della scrivente società”*.

Ora, se la RAI avesse ritenuta l'istanza generica, essa era tenuta a darne conto già in sede di primo diniego ne avrebbe. Ciò non è invece avvenuto, a riprova che detta motivazione è del tutto fittizia, ed è stata utilizzata dalla RAI all'unico scopo di reiterare pervicacemente il diniego.

Ma l'erroneità di tale asserzione emerge dalla puntuale ed esatta portata dell'istanza, che indica in modo puntuale e specifico gli atti di cui si chiede la copia, funzionale a consentire agli istanti di conoscere i motivi del giudizio espresso dalla commissione nei loro confronti e tale da giustificare le posizioni ad essi attribuite, nella specifica formazione della graduatoria.

Il diritto di accesso ai relativi atti, per i partecipanti al concorso, è *“intangibile”* e come tale prevale anche sul diritto alla riservatezza dei terzi, invocato nella memoria di difesa dalla Rai.

Nella specie trova quindi applicazione il principio affermato dall'Ecc.Mo TAR del Lazio, secondo cui *"...L'accesso ai documenti prodotti dai candidati in un concorso pubblico (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati) non può essere rifiutato dall'Amministrazione, dato che il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi; deve essere esclusa in radice, rispetto a tali documenti, l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza, sia perché tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti. Non vi è alcuna necessità di attendere la conclusione della procedura, in quanto non vi è necessità che la lesione si faccia concreta e quindi con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto il candidato è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti specie laddove l'interessato abbia chiesto copia di atti, quali curriculum, titoli, ecc., in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza"* (cfr. TAR Lazio, Roma, sentenza n. 32103 del 03/09/2010, Sez. Seconda Quater; da ultimo C.d.S., Sez. 254 febbraio 2014, n. 863; C.d.S., Sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978; C.d.S., Sez. V, 24 aprile 2015, n. 2096. In precedenza anche C.d.S., Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3147; TAR Puglia Bari, Sez. III, Sent., 25.02.2010, n. 684; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 novembre 2009, n. 10838; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 5 novembre 2009, n. 10838).

Anche nell'ipotesi di contrapposizione tra interessi all'accesso e opposti interessi alla riservatezza, *"lo strumento attraverso provvedere al loro bilanciamento in concreto è il parametro della "stretta indispensabilità" di cui all'art. 24, comma 7, secondo periodo, della l. n. 241/1990 giacché esso è quello che, proprio a livello legislativo, viene contemplato come idoneo a giustificare la prevalenza dell'interesse di una parte*

- *mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" - rispetto all'interesse di un'altra parte, altrettanto mossa dall'esigenza di "curare o difendere propri interessi giuridici" legati ai dati sensibili che la riguardano e che possono essere contenuti nella documentazione chiesta in sede di accesso*"(cfr. C.d.S. Sez. VI, 11 aprile 2017, n. 1692).

Nel caso in esame, l'istanza è stata specificamente circoscritta agli elaborati delle prove dei vincitori, e relativi verbali e giudizi delle commissioni, ovvero una **documentazione strettamente necessaria e indispensabile all'esercizio del diritto di difesa da parte dei ricorrenti**, con la conseguenza che, da un lato, l'apparente motivazione della genericità dell'istanza è del tutto infondata e, dall'altro, la rappresentata esigenza defensionale prevale su qualsiasi altra.

DOMANDE FORMULATE NELL'ATTO INTRODUTTIVO

In particolare, i ricorrenti hanno richiesto al TAR del Lazio di:

- a) annullare per i motivi suesposti il provvedimento di rigetto impugnato;
- b) per l'effetto, accertato il diritto dei ricorrenti alla piena e integrale ostensione della documentazione richiesta con istanza del 28/06/2018, ordinare alla RAI l'esibizione della documentazione richiesta, mediante visione ed estrazione di copie, entro un termine non superiore a trenta giorni;
- c) nominare un Commissario ad acta che provveda in luogo della parte resistente, in caso di inerzia di quest'ultima;
- d) porre a carico dell'Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, nonché quelle per l'opera del Commissario ad acta, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.

Roma, 23/11/2018

Prof. Avv. Gianluca Maria Esposito

Avv. Valeria Ciervo